

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Deduzione alimenti per figli/figlie maggiorenni in formazione o agli studi

Il sistema fiscale ticinese è considerato come uno tra i più “sociali” per quanto attiene alle deduzioni per figli a carico e figli agli studi. Nondimeno i cambiamenti della società ci impongono di rivedere alcuni aspetti delle citate deduzioni. Sempre più matrimoni finiscono anzitempo e la gestione fiscale degli alimenti versati per i figli crea non poche difficoltà e disparità.

Attualmente le deduzione per figli a carico e agli studi vengono concesse in materia di imposta cantonale al genitore che esercita l'autorità parentale (solitamente il genitore presso il quale figlio risiede) fino al raggiungimento della maggior età, con l'attribuzione dell'aliquota per famiglie monoparentali-coniugati. Per quanto concerne gli alimenti questi sono imposti al genitore che li riceve e dedotti da quello che li versa, anche in questo caso fino al raggiungimento dei 18 anni. I problemi nascono dal momento che il figlio, raggiunti i 18 anni, diventa un soggetto fiscale a sé stante. Se egli è ancora in formazione o agli studi questi continuerà a percepire gli alimenti che non verranno però più imposti (né al genitore con l'autorità parentale né al figlio) e non potranno più essere dedotti dal genitore che li versa, quest'ultimo non potrebbe neanche esporre le deduzioni per figlio a carico e agli studi (se del caso). Per giurisprudenza in questi casi le deduzioni figli a carico e agli studi vengono abitualmente dimezzate tra i due genitori, mentre l'aliquota agevolata, che può essere assegnata ad uno solo dei genitori, rimane al genitore con l'autorità parentale.

Pur riconoscendo che questa disparità di trattamento è legata alla legislazione federale (art. 23-33 della LIFD), con la presente interrogazione chiediamo al Consiglio di Stato:

1. se vi sono spazi a livello cantonale per poter eliminare questa disparità di trattamento: quindi di concedere la deduzione degli alimenti versati anche per figli maggiorenni in formazione o agli studi;
2. se intende correggere questa situazione in relazione all'accesso ai sussidi cassa malati o ad altre prestazioni sociali, nel senso di tener conto ai fini dell'ottenimento dei sussidi del versamento degli alimenti, quindi del reale reddito che la persona ha a disposizione dopo il versamento degli alimenti.

PELIN KANDEMIR BORDOLI
BERTOLI - CAROBBIO - CAVALLI -
CORTI - GHISLETTA D. -
GHISLETTA R. - LEPORI -
MALACRIDA - MARCOZZI -
ORELLI VASSERE